



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE PENALI**

---

**INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 28**

**P.U.** 21 dicembre 2017  
**Presidente:** CANZIO  
**Relatore:** DE AMICIS  
**Estensore:** DE AMICIS  
**Ricorrente:** P.G. c/TROISE  
**N.R.G.:** 41219/2017

**P.G.: STABILE (Conf.)**

**Questione controversa:**

Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado.

**Soluzione adottata:** Affermativa.

Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.

**Riferimenti normativi:**

Cod. proc. pen., artt. 530, 533 e 603; Cedu art. 6.

  
**Il Presidente**